REGOLAMENTO (CE) N. 2757/1999 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1999

che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2728/1999 della Commissione [2], in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando quanto segue:

(1) a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

(2) i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

(3) nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

(4) al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; tuttavia, il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

(5) nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

(6) carazololo e penetamato devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

(7) urginea maritima, phytolacca americana, Levotiroxina, seleniato di bario e 3,5-Diiodio-L-tiorisina devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

(8) prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 81/851/CEE del Consiglio [3], modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE [4], per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

(9) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua publicazione.

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.
[2] GU L 328 del 22.12.1999, pag. 23.
[3] GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.
[4] GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è così modificato:

1. Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.1. Penicilline

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Penetamato	Benzilpenicillina	Suini	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene»	

3. Agenti attivi sul sistema nervoso

3.2. Agenti attivi sul sistema nervoso autonomo

3.2.1. Antiadrenergici

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Carazololo	Carazololo	Bovini	5 µg/kg 5 µg/kg 15 µg/kg 15 µg/kg 1 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte»	

B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è così modificato:

1. Composti inorganici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Seleniato di bario	Bovini, ovini»	

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«3,5-Diiodio-L-tirosina	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	
Levotiroxina	Tutti i mammiferi da produzione alimentare»	

4. Sostanze impiegate nei medicinali veterinari omeopatici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Phytolacca americana	Tutte le specie da produzione alimentare	Unicamente per uso in medicinali veterinari omeopatici preparati in base alla farmacopea omeopatica, a concentrazioni nel prodotto non superiori all'uno per mille
Urginea maritima	Tutte le specie da produzione alimentare	Unicamente per uso in medicinali veterinari omeopatici preparati in base alla farmacopea omeopatica, a concentrazioni nel prodotto non superiori all'uno per cento Esclusivamente ad uso orale»